



*Ministero della Salute*

*Ufficio Legislativo*

*Lungotevere Ripa, 1 – 00153 Roma*

Ministero della Salute

LEG

0001615-P-23/03/2017

I.6.b.a/2011/3256



222497853

Comune di Portocannone  
Via Madonna Grande, 7  
Cap 86045 (CB)

E.p.c.,

Ufficio di Gabinetto

Direzione Generale della sanità  
animale e dei farmaci veterinari

SEDI

**Oggetto: Ordinanza 3 agosto 2016 recante "Proroga e modifica dell'Ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011, e successive modificazioni, in materia di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati"- Nota del Comune di Portocannone del 7 marzo 2017 - Manifestazione "Carrese".**

Con riferimento alla nota indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1, comma 2, della ordinanza 3 agosto 2016 ha disposto il divieto di utilizzo di cavalli purosangue inglese nelle manifestazioni che prevedono corse di velocità di cavalli, consentendo, al comma 3 dello stesso articolo, come unica deroga a tale divieto, l'utilizzo degli stessi, esclusivamente nei percorsi aventi caratteristiche tecniche analoghe a quelle degli impianti ufficialmente autorizzati dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per le corse di galoppo, sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'ente o comitato organizzatore sui predetti percorsi la cui idoneità deve essere poi attestata nel verbale della Commissione comunale o provinciale per la vigilanza e dal tecnico del fondo.

La manifestazione Carrese, come rappresentato nel parere formulato dalla Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci di questo Ministero - elaborato sulla base del parere tecnico del Centro di Referenza Nazionale del Benessere Animale dell'istituto zooprofilattico di Brescia - consiste in una *"corsa di carri trainati da buoi, in cui i cavalli sono montati dai cavalieri solo al fine di supportare e di indirizzare i buoi e il carro stesso e, pertanto, non sono utilizzati in una corsa di pura velocità assimilabile alle corse in piano al galoppo."*

Tanto premesso, alla luce delle caratteristiche con le quali si svolge la corsa dei carri nell'ambito della manifestazione in esame, che non consiste in una corsa di velocità di cavalli, non sembra trovare applicazione, al caso di specie, la norma sopra richiamata sul divieto di utilizzo dei cavalli puro sangue inglese, fermo restando che, rientrando, la stessa esibizione, nel novero delle manifestazioni pubbliche nelle quali vengono comunque utilizzati equidi, dovranno essere, in ogni caso, garantiti, per la legittimità del suo svolgimento, i requisiti di sicurezza e di benessere animale, previsti dalla vigente disciplina in materia.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO  
(*Avv. Maurizio BORGIO*)

